



CITTÀ DI CRESCENTINO
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO I - NORME GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Generalità | 3 |
| Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione | 3 |
| Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni..... | 3 |
| Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni | 3 |
| Art. 5 - Attività delle organizzazioni..... | 4 |
| Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni..... | 5 |
| Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale | 5 |
| Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse..... | 6 |
| Art. 9 - Compiti del Comune..... | 6 |
| Art. 10 - Formazione e addestramento del volontariato..... | 7 |
| Art. 11 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile | 7 |
| Art. 12 - Pronta reperibilità..... | 7 |
| Art. 13 - Dotazioni delle organizzazioni..... | 7 |
| Art. 14 - Doveri..... | 8 |
| Art. 15 - Diritti | 8 |
| Art. 16 - Rimborsi..... | 8 |
| TITOLO II - NORME PER IL GRUPPO COMUNALE | 10 |
| Art. 17 - Gruppo comunale di volontari di protezione civile..... | 10 |
| Art. 18 - Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo..... | 10 |
| Art. 19 - Compiti del Comune per il Gruppo..... | 10 |
| Art. 20 - Assemblea del Gruppo..... | 11 |
| Art. 21 - Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo | 12 |
| TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI | 13 |
| Art. 22 - Pubblicità del Regolamento | 13 |
| Art. 23 - Trasmissione del regolamento..... | 13 |
| Art. 24 - Rinvio..... | 13 |
| Art. 25 - Modificazioni..... | 13 |
| Art. 26 - Entrata in vigore | 13 |

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all'Autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all'Art. 2 della L. r. n.38/1994;
 - b) per Autorità territoriale di protezione civile si intende, ai sensi del D.lgs. n.1/2018 e s.m.i. il Sindaco che, sul proprio territorio, è Autorità di protezione civile;
 - c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari.

Art. 2 - Organizzazioni del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
 - d) organizzazioni iscritte al registro regionale;
 - e) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale.
2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale con le organizzazioni di volontariato operanti nel comune;
 - b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con le organizzazioni di volontariato operanti a livello intercomunale;
 - c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali;
 - d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte.

Art. 3 - Requisiti delle organizzazioni

1. Vengono riconosciute operative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014) che:
 - a) sono composte da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità;
 - b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile;
 - c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire.
3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da D.P.G.R. n.5/R/2012, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 4 - Obiettivi delle organizzazioni

1. I volontari, appartenenti alle organizzazioni che collaborano con il Comune di Crescentino, prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell'Art. 1 e dettagliate al successivo comma 5 dell'Art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Attività delle organizzazioni

1. I compiti di protezione civile svolti dal volontario sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità.
2. Le organizzazioni collaborano con gli uffici comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.
3. Le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco che ne verifica le attività per tramite dei rispettivi Responsabili e/o Coordinatore del Gruppo.
4. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature delle organizzazioni convenzionate o comunque in rapporto con il Comune di Crescentino devono essere preliminarmente proposti in sede di Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione di protezione civile comunale.
5. Si elencano di seguito le categorie minime di base dei compiti da prestare alla struttura comunale di protezione civile:
 - a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile;
 - b) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento;
 - c) supporto nelle attività di gestione delle emergenze;
 - d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione;
 - e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell'Ordine, ecc.);
 - f) uso di attrezzature e mezzi speciali in dotazione al volontariato;
 - g) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale per il supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine nelle attività di informazione per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
 - h) supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;
 - i) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
 - j) supporto nell'assistenza alla popolazione;
 - k) supporto nella fase di post-emergenza;
 - l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale;
 - m) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - n) supporto nella gestione e nella manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio della protezione civile comunale;
6. Ciascun volontario può svolgere attività appartenenti a diverse categorie di compiti, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi a tale scopo previsti dall'organizzazione di appartenenza e/o dalle strutture sovraordinate di protezione civile.
7. Solo in situazioni in cui il territorio comunale non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e a seguito di richiesta inoltrata al Sindaco e previa autorizzazione dello stesso, le organizzazioni che collaborano con il Comune di Crescentino potranno essere impiegate, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio di riferimento. Sarà cura dell'ente richiedente, ed eventualmente delle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività delle organizzazioni, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate.
8. Il Coordinatore del Gruppo e/o il Responsabile (o suo delegato) delle organizzazioni attivate, curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle Autorità di protezione civile territorialmente competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, sia sottoposto a controllo sanitario ed eventualmente a sorveglianza sanitaria e sia dotato di attrezzature e

- dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nonché adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
9. I volontari di protezione civile intervengono solo su attivazione del Sindaco (o suo delegato) o dall'Autorità di protezione civile competente nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente.
 10. Le organizzazioni, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Autorità di protezione civile competente e degli organi preposti alla direzione tecnica dei soccorsi che insistono sul territorio del comune.
 11. In emergenza i volontari di protezione civile devono segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell'emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile, non possono agire di loro iniziativa né altresì rilasciare dichiarazioni, interviste o postare sui siti social informazioni, immagini o video relative alle attività in corso.
 12. Tutte le attività svolte dalle organizzazioni dovranno essere descritte nella Relazione annuale predisposta a cura del proprio Responsabile e/o Coordinatore del Gruppo da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le attività.

Art. 6 - Attivazione e impiego delle organizzazioni

1. L'attivazione delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un'attività di protezione civile e, pertanto, i compiti non elencati nel precedente Art. 5 non sono da ritenersi di protezione civile.
2. In previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e s.m.i., le organizzazioni presenti sul territorio piemontese, sono attivate dalle Autorità di protezione civile competenti attraverso una formale richiesta d'intervento contenente:
 - a) l'evento o l'attività di riferimento;
 - b) la decorrenza;
 - c) il termine delle attività;
 - d) le modalità di accreditamento dei volontari;
 - e) le modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
 - f) l'Autorità o il soggetto incaricato del rilascio degli attestati di partecipazione;
 - g) l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i.;
 - h) l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari interessati e delle organizzazioni di volontariato coinvolte dall'attivazione.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall'Autorità di protezione civile proponente, con oneri a proprio carico.
4. Per le attività di emergenza, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.1/2018 e s.m.i., con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i..
5. Il Sindaco, in previsione o in presenza di eventi calamitosi di cui al D.lgs. n.1/2018 e s.m.i., nonché in occasione di attività formative, informative, addestrative ed esercitative attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 6 del precedente Art. 5.

Art. 7 - Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.

2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza:
 - a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - b) di un atto formale dell'Autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
 - c) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile.
3. L'attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento delle organizzazioni nell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i.
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni legate all'applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i. deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano d'emergenza vigente.

Art. 8 - Impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse

1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i., ma tra quelle definite dal Piano di intervento per la ricerca di persone scomparse nella Provincia di Vercelli, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli.
2. L'attivazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'Autorità competente (Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative.
3. L'attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:
 - a) la richiesta di concorso da parte dell'Autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco;
 - b) l'Autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti.
4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l'individuazione dell'Autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

Art. 9 - Compiti del Comune

1. Il Sindaco dispone l'attivazione del volontariato di protezione civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza indicata al comma 5 del precedente Art. 5, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 6 del precedente Art. 5.
2. Il Comune, mediante il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, si raccorda con le organizzazioni convenzionate sia in situazioni ordinarie, sia durante l'emergenza.

Art. 10 - Formazione e addestramento del volontariato

1. Gli aderenti alle organizzazioni, previa valutazione e autorizzazione del Sindaco, sono tenuti a seguire corsi di formazione, informazione e attività di addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni di protezione civile.
2. Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.
3. Le attività di formazione possono essere erogate da figure interne o esterne alla struttura che posseggano i requisiti di legge.
4. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendole d'intesa con enti pubblici e privati.

Art. 11 - Compiti e specializzazioni delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione di emergenza comunale, le organizzazioni possono strutturarsi al proprio interno con volontari specializzati nei seguenti settori di attività organizzati in squadre:
 - a) Attività di segreteria, orientate al supporto nella gestione degli atti e dei documenti necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile (ordinarie e in emergenza);
 - b) Attività sul rischio idrogeologico e idraulico, orientate nella specializzazione in attività di previsione, prevenzione e supporto negli interventi legati al rischio idrogeologico;
 - c) Attività sulle telecomunicazioni alternative, orientate nella specializzazione delle attività di telecomunicazione a supporto di interventi di protezione civile (compresa la gestione manutentiva degli apparati);
 - d) Attività logistiche, orientate nella specializzazione in attività logistiche inerenti le dotazioni in uso e in quelle riguardanti la predisposizione, l'allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento);
 - e) Attività sugli eventi a rilevante impatto locale e informazione alla popolazione, orientate nella specializzazione sia in attività di supporto alla gestione di situazioni che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone riguardanti il territorio comunale, sia in quelle di informazione preventiva e in emergenza alla popolazione in vista o al verificarsi di un evento.
2. L'appartenenza a una squadra non preclude la possibilità di operare in ambiti e attività diversi da quelli peculiari della squadra di riferimento, sempre nei limiti delle attività previste per il volontariato di protezione civile.
3. Ai Capi Squadra viene data loro priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico.

Art. 12 - Pronta reperibilità

1. Le organizzazioni che collaborano con il Comune di Crescentino devono strutturare una propria reperibilità che garantisca l'attivazione in H24 che potrà essere organizzata anche in forma di presidio presso la sede del Gruppo.

Art. 13 - Dotazioni delle organizzazioni

1. Le organizzazioni che collaborano con il Comune di Crescentino integrano eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accettano donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.
3. L'acquisizione, l'impiego e la gestione di dotazioni e mezzi di proprietà comunale da parte delle organizzazioni è limitato all'ambito delle attività di protezione civile e disciplinato da specifici atti autorizzativi dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 14 - Doveri

1. Gli appartenenti alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 5 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. L'essere volontari di protezione civile di organizzazioni che collaborano con il Comune di Crescentino comporta:
 - a) la partecipazione a corsi di formazione, informazione e addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato;
 - b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
 - c) il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
 - d) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell'uso, o del mancato uso, delle dotazioni assegnate.

Art. 15 - Diritti

1. Alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i..
2. I rimborsi alle organizzazioni e ai datori di lavoro per le attività previste dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i. avvengono previa autorizzazione all'impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione.
4. Per le attività di emergenza, l'ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all'impiego del volontariato e per la concessione dei benefici previsti dal D.lgs. n.1/2018 e s.m.i.. L'attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l'istruttoria delle pratiche sono a carico dell'Autorità di protezione civile competente alla gestione dell'emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo.

Art. 16 - Rimborsi

1. Alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta la concessione dei benefici di legge prevista ai

sensi del D.lgs. n.1/2018 e s.m.i. effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte.

2. La Regione Piemonte, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili.

TITOLO II - NORME PER IL GRUPPO COMUNALE

Art. 17 - Gruppo comunale di volontari di protezione civile

1. Presso il Comune di Crescentino è costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi o, eccezionalmente e su autorizzazione del Sindaco, residenti altrove.
2. Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Crescentino è iscritto al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione civile per la Provincia di Vercelli.
3. Gli Organi del Gruppo sono:
 - a) il Sindaco;
 - b) il Coordinatore;
 - c) n. 2 Vice-Coordinatore, di cui uno con funzioni vicarie;
4. L'organizzazione e le attivazioni del Gruppo potranno essere disciplinate da specifici atti dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 18 - Criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
2. Le domande vanno presentate all'Ufficio Protocollo, compilando il modulo allegato al presente regolamento (Allegato 01).
3. L'iscrizione al Gruppo presuppone il raggiungimento della maggiore età e condizioni generali di salute compatibili con le attività indicate al comma 5 del precedente Art. 5 e di:
 - a) età inferiore agli ottant'anni;
 - b) non essere Dipendenti del Comune di Crescentino, né di altre Amministrazioni interessanti il territorio di Crescentino;
 - c) non essere sottoposto a procedimento penale e non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - e) non essere stato destituito da pubblici impieghi o espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da altre organizzazioni di Volontariato;
 - f) di avere una buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).
4. L'ammissione al Gruppo è altresì subordinata al superamento del corso base di formazione (ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
5. L'accettazione o il diniego motivato dell'iscrizione nel Gruppo è comunicata con provvedimento scritto.
6. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo.
7. Si prevede la decadenza automatica dal Gruppo quando il volontario risulti assente per più di tre volte consecutive agli interventi richiesti, senza giustificato motivo.
8. La rinuncia all'iscrizione deve essere comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato.
9. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.
10. Sarà compito del Comune individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di volontariato di protezione civile.

Art. 19 - Compiti del Comune per il Gruppo

1. Il Sindaco, mediante il Settore Polizia Locale e Protezione civile, cura la gestione amministrativa del Gruppo e ne è responsabile e garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto:
 - a) accetta le domande di adesione e di rinuncia al Gruppo;
 - b) nomina il Coordinatore e i due Vice-Coordinatore a seguito di elezione da parte dell'Assemblea del Gruppo;
 - c) nomina, sentito il Coordinatore, i Capi Squadra;
 - d) dispone l'attivazione e l'eventuale utilizzo del Gruppo;
 - e) decide le attività che devono essere intraprese dal Gruppo, comprese le forme collaborative con altre organizzazioni di volontariato;
 - f) garantisce la continuità amministrativa, organizzativa e operativa del Gruppo;
 - g) ratifica gli esiti del voto per l'elezione del Coordinatore e del Vice-Coordinatore;
 - h) dispone, con opportuno provvedimento motivato, l'eventuale mancata ratifica degli esiti del voto per l'elezione del Coordinatore e dei Vice-Coordinatore, le misure disciplinari e, in casi estremi, l'espulsione degli iscritti, il commissariamento o lo scioglimento del Gruppo.

Art. 20 - Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo (di seguito nominata Assemblea) è presieduta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante ed è costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo.
2. Essa elegge il Coordinatore e i due Vice-Coordinatori ed è altresì convocata quando a richiederlo siano il Sindaco, il Coordinatore o almeno un terzo dei volontari iscritti al Gruppo.
3. L'Assemblea approva indirizzi, programmi di attività, progetti per l'acquisizione di dotazioni e mezzi, documenti d'impianto di esercitazioni, ecc. da proporre all'Amministrazione comunale;
4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei volontari iscritti al Gruppo e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
5. I candidati eleggibili al ruolo di Coordinatore e di Vice-Coordinatore sono individuati dall'Assemblea - tra i volontari con un'anzianità di iscrizione di almeno due anni e in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività di volontariato di protezione civile - in un'apposita seduta di presentazione delle candidature da svolgersi entro quattro mesi dall'inizio del mandato del Sindaco o dall'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento Comunale per il Volontariato di Protezione Civile.
6. L'elezione del Coordinatore e dei Vice-Coordinatori avviene per voto segreto mediante un'unica scheda recante i nominativi dei candidati.
7. Per l'elezione del Coordinatore e dei Vice-Coordinatori, l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza più uno dei volontari iscritti al Gruppo e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
8. In caso di parità si procede al ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso dell'Assemblea convocata a tal fine. Tra la prima e la seconda votazione devono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.
9. Per la validità della votazione di ballottaggio è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari iscritti al Gruppo e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
10. In caso di mancato raggiungimento della quota di cui al precedente comma 9 si convocherà nuovamente l'Assemblea per una successiva votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla precedente votazione.

11. Per la validità della votazione di cui al comma 10 è sufficiente che i votanti siano almeno un quarto più uno dei volontari iscritti al Gruppo e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti espressi e che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
12. Qualora anche la quota di cui al precedente comma 11 non venga raggiunta, il Sindaco procede con proprio atto al commissariamento del Gruppo.
13. L'eventuale mancata ratifica degli esiti del voto da parte del Sindaco, che dovrà avvenire con provvedimento motivato, determina la convocazione dell'Assemblea per una successiva votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla precedente votazione.
14. Per la validità della votazione di cui al comma 13 è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari iscritti al Gruppo e il voto favorevole viene determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi che rappresentino almeno la maggioranza dei votanti.
15. In caso di ballottaggio si procede ai sensi dei precedenti commi 8, 9, 10 e 11 ed eventualmente 12.
16. L'ulteriore mancata ratifica degli esiti del voto da parte del Sindaco determina il commissariamento o lo scioglimento del Gruppo con provvedimento motivato del Sindaco.

Art. 21 - Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo

1. Il Sindaco, a seguito delle elezioni svolte dall'Assemblea, procede alla nomina del Coordinatore e di due Vice-Coordinatore.
2. Il Coordinatore ha il compito di sovrintendere le attività del Gruppo e di armonizzarle ed è pertanto:
 - a) rappresentante delle attività del Gruppo presso l'Amministrazione comunale, nonché rappresentante del Gruppo all'interno del Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato o in tutti gli altri organismi di coordinamento del volontariato di protezione civile;
 - b) tramite tra il Sindaco, i Responsabili dei Settori comunali e i volontari, nell'impartire le disposizioni necessarie per l'attuazione delle attività previste;
 - c) responsabile, su delega del Sindaco, dell'assegnazione dei compiti ai singoli volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno;
 - d) gestore del controllo, della conservazione e della movimentazione delle dotazioni del Gruppo con obbligo di riferire immediatamente di eventuali abusi all'Amministrazione comunale ed al Responsabile del Settore comunale competente;
3. Particolare cura deve essere posta dal Coordinatore nell'individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività.
4. In caso di assenza del Coordinatore i compiti di competenza dello stesso verranno svolti dal Vice-Coordinatore con funzioni vicarie.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Internet Ufficiale del Comune di Crescentino. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno inoltre pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 23 - Trasmissione del regolamento

2. Copia del presente regolamento viene trasmessa al Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e al Prefetto di Vercelli.

Art. 24 - Rinvio

3. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.

Art. 25 - Modificazioni

4. Le modificazioni del presente Regolamento conformi alle leggi di settore e aventi natura specifica (prescrizioni particolari sulle attività svolte dal volontariato, assegnazioni di compiti, ecc.) o di mero adeguamento normativo possono essere adottate da specifici atti dell'Amministrazione comunale coerenti con le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 26 - Entrata in vigore

5. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.